



PROCEDURE

Selezione per l'affidamento di incarichi di collaborazione di studio, di ricerca e di consulenza.

Sommario

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Presupposti per l'affidamento dell'incarico
4. Selezione dei collaboratori e conferimento dell'incarico
5. Selezione dei prestatori d'opera e consulenti professionali
6. Conferimento degli incarichi in forma diretta
7. Adempimenti contrattuali
8. Disposizioni finali

1 Ambito di applicazione

Fermo restando il principio generale in forza del quale la Fondazione provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione e con il personale a propria disposizione, si definiscono le procedure per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale ovvero d'opera ai sensi dell'art. 2222 Cod. Civ. con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa a progetto ovvero dell'incarico professionale soggetto ad IVA. Sono altresì inclusi gli incarichi professionali a supporto dei progetti di ricerca e gli incarichi di consulenza anche direzionale.

Restano esclusi dalle presenti disposizioni le prestazioni professionali:

- a) conferite per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, quelli inerenti attività notarili, nonché quelli conferiti per le dichiarazioni annuali in campo fiscale e quelli conferiti per la gestione del personale, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, da conferire in forma diretta e nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- c) relative alle prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, da conferire in forma diretta e nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità.

Lo svolgimento delle prestazioni avviene secondo le norme del Codice Civile sul lavoro autonomo e le normative nazionali sul rapporto di lavoro autonomo.

Nel caso di incarichi attribuiti a pubblici dipendenti, l'Osservatorio della Magna Charta applica le vigenti normative in materia di comunicazione ai competenti soggetti pubblici, di pubblicazione e trasparenza e di verifica di cumulo degli emolumenti percepiti.

2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- Contratti di collaborazione a progetto: (art. 61 D. Lgs. 276/2003) una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente.
- Contratti di prestazione d'opera professionale: (art. 2222 C.C.) prestazioni d'opera (che comprendono anche le consulenze professionali) rese da lavoratori autonomi nelle ipotesi in cui un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
- Contratti di prestazione d'opera intellettuale: (art. 2229 C.C.) contratti aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale svolte da soggetti iscritti ad appositi Albi o elenchi previsti dalla norme di legge o disciplinati da apposite leggi.

3 Presupposti per l'affidamento dell'incarico

La Fondazione affida gli incarichi di cui all'art. I, comma I quando le prestazioni e le attività non possono essere assegnate al personale a propria disposizione:

- a) per inesistenza delle specifiche competenze professionali;
- b) quando le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c) quando è necessario supportare o affiancare il personale per prestazioni vertenti su materie di particolare complessità, specializzazione e innovatività svolte dalla Fondazione;
- d) quando si tratta di prestazioni strumentali alle attività di servizio, amministrative e tecniche nonché alle attività di ricerca realizzate dalla Fondazione.

4 Selezione dei collaboratori a progetto e conferimento dell'incarico

L'Osservatorio della Magna Charta individua i propri collaboratori con contratto di collaborazione a progetto mediante selezione avviata, con richiesta in cui si:

- a) individuano le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento ad un soggetto esterno alla Fondazione e della tipologia del progetto;
- b) definiscono i requisiti di professionalità che il collaboratore deve possedere;
- c) richiede l'avvio di una selezione comparativa che dovrà indicare espressamente: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il luogo di svolgimento dell'incarico; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature, nonché i criteri e le modalità della selezione.

E' facoltà del Council e della segreteria decidere le modalità di avviso dell'avvio della ricerca e selezione.

La valutazione delle candidature è effettuata da un apposito gruppo (determinato dal Council) comparando i requisiti professionali e le esperienze maturate richieste dall'avviso e prevedendo eventualmente dei colloqui.



5 Selezione dei prestatori d'opera e consulenti professionali

L'Osservatorio della Magna Charta individua i prestatori d'opera e consulenti professionali mediante selezione, che avviene tramite invito ad almeno 2 soggetti aventi il profilo professionale ricercato. La selezione sarà effettuata mediante valutazione comparativa dei CV dei soggetti sulla base delle competenze necessarie in relazione alla tipologia di incarico e dell'esperienza maturata. La proposta dei soggetti da invitare e la selezione sarà effettuata indistintamente da qualsiasi membro del Council o della segreteria.

6 Conferimento di incarichi in forma diretta

Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, la Fondazione può conferire incarichi di collaborazione e di consulenza in forma diretta e nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui ai precedenti articoli;
- b) per incarichi professionali, intellettuali, che per le loro caratteristiche possono essere svolti solo da un esperto di elevata e documentata qualificazione;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni;
- e) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili alla Fondazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

7 Adempimenti contrattuali

La Fondazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti contrattuali, previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

La sottoscrizione del contratto è effettuata dal rappresentante legale dell'Osservatorio della Magna Charta o da altro soggetto delegato dal Council.

7 Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in tema di rapporti di lavoro autonomo.